

ALLEGATO D – Penali di mora

Il pagamento della bolletta deve essere effettuata dal Cliente entro la data in calce alla stessa, qualora non venga rispettato tale termine, l'Azienda applicherà penali di mora nella misura sotto indicata, con un minimo di 1,5 €.

Applicazione penali di mora	
Ritardo nel pagamento	Penalità di mora
<i>Dal 1° al 3° giorno dopo la scadenza</i>	1% fisso
<i>Dal 4° al 30° giorno dopo la scadenza</i>	2% fisso
<i>Dal 31° giorno dopo la scadenza</i>	5% fisso + TUR (valevole al momento del calcolo)

Trascorsi inutilmente 7 giorni dopo un ulteriore avviso, l'Azienda procede alla interruzione della fornitura, che sarà ripristinata a seguito della stipula di un nuovo contratto dietro preventivo saldo delle fatture insolute e il versamento delle *spese di intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione* all'**Allegato F** e dei diritti previsti per l'operazione.

Nel caso il debito non venga estinto entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura, il contratto verrà disdettato e il servizio potrà essere riattivato solo se assistito da un nuovo contratto stipulato direttamente dal proprietario dell'immobile.

Nel caso in cui si sia proceduto al distacco del contatore e alla chiusura del servizio per morosità, l'azienda ha facoltà di richiedere che il nuovo contratto sia stipulato dal proprietario; questi è inoltre tenuto al pagamento della quota fissa prevista all'**Allegato F** (*Intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione*).

Il termine per l'inizio del calcolo degli interessi di mora per gli enti pubblici è prorogato di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza della bolletta.